



# Procura della Repubblica di Velletri

- *Il Procuratore della Repubblica* -

**OGGETTO: Bando per l'ammissione ai tirocini formativi previsti dall'art. 73 d.l. 21.6.2013 n. 69, convertito in legge 9.8.2013 n. 98 e succ. mod..**

E' intenzione di questo Ufficio procedere allo svolgimento dei tirocini formativi previsti dall'art. 73 d.l. 21.6.2013 n. 69, convertito in legge 9.8.2013, n. 98 e succ. mod.

Sulla base dei criteri previsti dalla legge indicata in oggetto, possono essere ammessi i laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di laurea almeno quadriennale, che non abbiano compiuto i trenta anni di età, i quali abbiano riportato una media ponderata di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, oppure abbiano ottenuto un punteggio di laurea non inferiore a 105/110.

Qualora non sia possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei predetti requisiti, si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A ulteriore parità, si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

Allo scopo di assicurare omogeneità ai percorsi formativi e piena sinergia con le attività dei magistrati dell'Ufficio, tenuto conto di quanto disposto dalla risoluzione 1058/VV/2013 del Consiglio Superiore della Magistratura (delibera del 24 luglio 2019), si è proceduto alla nomina del coordinatore dei tirocini nella persona della dottoressa Diana Russo Sost.proc. e alla predisposizione di un mansionario (che si allega) contenente la disciplina, in linee generali, lo svolgimento e il contenuto del percorso formativo dei tirocinanti.

Gli ammessi allo *stage* sono affidati a un magistrato che abbia espresso la propria disponibilità ovvero, qualora sia necessario assicurare la continuità della formazione di un tirocinio in corso, a un magistrato designato dal capo dell'ufficio, in numero non superiore a due tirocinanti per magistrato formatore.

L'assegnazione avviene tenuto conto delle disponibilità manifestate dai magistrati e delle rispettive anzianità di servizio, tenendo conto delle eventuali preferenze espresse dal tirocinante.

Gli ammessi allo *stage* coadiuvano il predetto nel compimento delle ordinarie attività.

L'attività degli ammessi allo *stage* si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato formatore e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di

mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale.

Gli ammessi allo *stage* partecipano ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio e ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati dalla Scuola superiore della magistratura.

Gli ammessi allo *stage* hanno accesso ai fascicoli delle indagini preliminari con il consenso del Pm titolare, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli; non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.

Gli ammessi allo *stage* non possono esercitare attività professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

Lo svolgimento dello *stage* non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

Agli ammessi allo *stage* potrà essere attribuita una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. Il Ministro della giustizia, con decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina annualmente l'ammontare di tali risorse, i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio, nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.

Lo *stage* ha la durata di diciotto mesi. Può essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

Lo *stage* può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

Al termine dello *stage*, il magistrato formatore redige una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'ufficio.

L'esito positivo dello *stage*:

- costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario;
- per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio, e' valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed e' valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
- costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato;
- per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito;
- costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario.

Tutti coloro che hanno interesse a svolgere il tirocinio potranno manifestare **entro il 31 gennaio 2020** la propria disponibilità attraverso la compilazione del modulo allegato, che sarà disponibile sul sito della Procura della Repubblica di Velletri [www.procuravelletri.it](http://www.procuravelletri.it), allegando la documentazione comprovante il possesso dei requisiti sopra indicati, anche a norma degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini della assegnazione, di cui si terrà conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio.

Le convocazioni per l'inizio del tirocinio avverranno nel mese di febbraio 2020.

Si dispone la pubblicazione del presente bando sul sito della Procura della Repubblica di Velletri e la sua trasmissione al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Velletri e all'università Di Roma Tor Vergata

Velletri, 2 gennaio 2020

**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**  
*Francesco Prete*

